



Nota Miur 323 del 10/03/2020

**(Istruzioni operative per l'organizzazione del personale
ATA)**

Disposizioni emanate dalle autorità competenti:

- D.L.6/2020 del 23 febbraio 2020
- Direttiva 1/2020 del 25 febbraio 2020
- D.L.9/2020 del 2 marzo 2020
- Circolare della Funzione Pubblica nr.1 del 4 marzo 2020
- Nota Miur del 6 marzo nr.278
- DPCM 8 marzo 2020
- Nota Miur dell'8 marzo nr.279
- DPCM 9 marzo 2020
- Nota Miur del 10 marzo nr.323

Introduzione

I DPCM, attuativi del D.L.6/2020, hanno perseguito l'obiettivo di ridurre al massimo gli spostamenti delle persone, assicurando da un lato il funzionamento della Pubblica Amministrazione e dall'altro il contenimento dell'epidemia Covid-19.

Tutte le azioni adottate devono essere orientate verso questo obiettivo, che appare non solo legittimo ma addirittura doveroso.

La nota nr.323 del 10 marzo 2020 è stata fortemente sollecitata dalla Cisl Scuola al fine di garantire, nel rispetto degli obiettivi sopra citati, comportamenti uniformi da parte di tutte le scuole.

Procedura

- **Informativa all'RSPP e all'RLS** al fine di adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, anche al fine di adottare forme di lavoro agile;
- **Emanazione di una direttiva di massima** da parte del Dirigente scolastico al Direttore s.g.a. ad integrazione della direttiva già emanata all'inizio dell'anno scolastico;
- **Predisposizione e proposta** al Dirigente scolastico, **da parte del Direttore s.g.a.**, delle variazioni necessarie al piano delle attività di inizio anno scolastico ed individuazione degli eventuali contingenti minimi (laddove non già previsti nel contratto di istituto);
- **Attivazione delle necessarie relazioni sindacali** a livello di istituto con la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL 2016/18;
- **Adozione**, da parte del Dirigente scolastico, **delle variazioni al piano delle attività** proposte dal Direttore s.g.a.

Istruzioni operative per i singoli profili professionali

D.s.g.a.

Il Dirigente scolastico, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento della scuola, tenuto conto della sospensione delle attività didattiche in presenza, **può concedere**, a domanda, **forme di lavoro agile** al Direttore s.g.a. per gli adempimenti di competenza.

Assistenti amministrativi

Il Dirigente scolastico, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento della scuola, tenuto conto della sospensione delle attività didattiche in presenza, **può concedere**, a domanda, **forme di lavoro agile** al personale amministrativo.

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà:

- i portatori di patologie che rendono il lavoratore più esposto al contagio;
- i lavoratori che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede di servizio;
- i lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi degli asili nido e delle scuole dell'infanzia.

Possono, inoltre, essere adottate, sempre assicurando il funzionamento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, tutte le **forme di flessibilità del lavoro**.

Le medesime disposizioni si applicano ai docenti utilizzati nelle mansioni del profilo amministrativo perché inidonei all'insegnamento.

Assistenti tecnici

Nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche, competono agli assistenti tecnici:

- la manutenzione dei laboratori di pertinenza;
- la salvaguardia dei materiali eventualmente deperibili;
- l'attività di supporto all'istituzione scolastica nelle applicazioni delle varie forme di interazione a distanza.

Agli assistenti tecnici si possono applicare, in analogia a quanto previsto per gli amministrativi, le varie **forme di flessibilità del lavoro**, oltre alle forme di lavoro agile, sulla base della valutazione del Dirigente scolastico nel rispetto delle diverse mansioni professionali.

Addetti alle aziende agrarie

Gli addetti alle aziende agrarie, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, garantiscono:

- la salvaguardia del patrimonio zootecnico e agroalimentare;
- l'adozione di misure che garantiscono la migliore utilizzazione dei prodotti.

A tale personale restano applicabili le già citate **forme di flessibilità del lavoro**.

Collaboratori scolastici, cuochi, infermieri, guardarobieri

Nel rispetto delle disposizioni emanate al fine di contenere le occasioni di contagio, le **prestazioni di questi lavoratori**, una volta constatata la pulizia degli ambienti e verificata la necessaria custodia e sorveglianza generica dei medesimi locali scolastici, **sono limitate a quelle necessarie non correlate alla presenza degli studenti a scuola**. Tenuto conto delle mansioni previste dal CCNL per tali profili professionali, della sospensione delle lezioni, congiuntamente alla situazione di emergenza dalla quale deriva la necessità di limitare al massimo gli spostamenti per ragioni lavorative, i Dirigenti scolastici attivano i contingenti minimi stabiliti nei contratti di istituto (ai sensi della Legge 146/1990) ovvero con provvedimento datoriale.

Relazioni sindacali

Alla Rsu di istituto e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2016/18 spetta l'informativa relativa alle determinazioni assunte dal Dirigente scolastico in tema di turnazioni, flessibilità, lavoro agile e adozione dei contingenti minimi (ai sensi dell'art.5, comma 4 CCNL).

Ferie anno precedente

Per sopperire alla mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione a seguito della attivazione dei servizi minimi, devono essere prioritariamente utilizzate le ferie relative **all'anno scolastico precedente (2018/19)**.

Nulla viene previsto dalla circolare per le ore di recupero la cui fruizione resta nella disponibilità dei lavoratori secondo le modalità consuete modalità contrattuali.

In nessun caso è previsto l'impiego delle ferie dell'anno in corso o delle ore di recupero per compensare le mancate prestazioni lavorative a causa dell'attivazione dei contingenti minimi.

Estinzione obbligazione per “*causa di forza maggiore*”

Nel caso in cui il lavoratore abbia consumato tutti i giorni di ferie relativi all'anno scolastico precedente, l'assenza dal lavoro, anche a seguito dell'impossibilità di adozione di forme di lavoro agile, sarà giustificata attraverso l'istituto previsto dall'art.1256 comma 2 del codice civile che dispone l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta.

Periodo di applicazione delle disposizioni

Le misure contenute nella circolare 323 del 10 marzo 2020 esplicano la loro efficacia fino al **3 aprile 2020** (termine previsto dal DPCM 8 marzo 2020, articolo 5)